



enac

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Regolamento

Operazioni Ogni Tempo nello Spazio Aereo Nazionale

REGOLAMENTO ENAC

Operazioni ogni tempo nello spazio aereo nazionale

Art. 1

Definizioni

1.1 *Operazioni di trasporto aereo commerciale*: operazioni di un aeromobile che comportano il trasporto di passeggeri, merci e posta dietro compenso.

Nota: per effettuare operazioni di trasporto aereo commerciale, l'operatore deve essere in possesso di licenza di esercizio e certificato di operatore aereo o equivalente.

1.2 *Operazioni di lavoro aereo*: operazioni di un aeromobile utilizzato per attività specialistiche quali ad esempio aerofotografia, pubblicità aerea, sorveglianza ed osservazioni, spargimento sostanze, trasporto carichi esterni, ecc.).

Nota: l'elenco delle attività di lavoro aereo è contenuto nel D.M. del Ministro dei Trasporti del 18 giugno 1981.

1.3 *Operazioni dell'aviazione generale*: operazioni di un aeromobile diverse dal trasporto aereo commerciale e dal lavoro aereo.

1.4 *Operazioni ogni tempo*: ai fini del presente regolamento sono operazioni di rullaggio, decollo, avvicinamento e atterraggio nelle condizioni in cui il riferimento visivo e' limitato dalle condizioni meteorologiche.

1.5 *Operazioni di avvicinamento ed atterraggio non di precisione*: operazioni di tipo strumentale che utilizzano un sistema di guida che consente il controllo laterale del sentiero di avvicinamento ma non quello verticale.

1.6 *Operazioni di avvicinamento ed atterraggio di precisione*: operazioni di avvicinamento e di atterraggio di tipo strumentale che utilizzano sistemi di guida di precisione per la direzione e la pendenza del sentiero di discesa nel rispetto di minime correlate alla categoria delle operazioni. Tali categorie sono così definite:

1.6.1 *Operazioni in Categoria I (CAT I)*: avvicinamento strumentale di precisione ed atterraggio con:

- a) altezza di decisione (Decision Height - DH) non inferiore a 60 metri (200ft), e
- b) visibilità generale non inferiore a 800 metri o portata visiva di pista (*Runway Visual Range* – RVR) non inferiore a 550 metri.

1.6.2 *Operazioni in Categoria II (CAT II)*: avvicinamento strumentale di precisione ed atterraggio con:

- a) DH inferiore a 60 metri (200ft) ma non inferiore a 30 metri (100ft), e
- b) RVR non inferiore a 300 metri.

1.6.3 *Operazioni in Categoria III (CAT III)*: sono suddivise come segue:

1.6.3.1 *Operazioni in CAT IIIA*: avvicinamento strumentale di precisione ed atterraggio con:

- a) DH inferiore a 30 metri (100ft) e
- b) RVR non inferiore a 200 metri.

1.6.3.2 *Operazioni in CAT IIIB*: avvicinamento strumentale di precisione ed atterraggio con:

- a) altezza di decisione (DH) inferiore a 15 metri (50ft) o senza altezza di decisione, e
- b) RVR inferiore a 200 metri ma non al di sotto di 75 metri.

1.7 *Decollo in bassa visibilità (Low Visibility Take-off – LVTO)*: operazioni di decollo da una pista con RVR inferiore a 400 metri.

1.8 *Operazioni in bassa visibilità*: operazioni di decollo in bassa visibilità nonché avvicinamenti ed atterraggi in CAT II e in CAT III.

1.9 *Procedure in bassa visibilità*: specifiche procedure applicate in un aeroporto con lo scopo di assicurare operazioni sicure durante avvicinamenti ed atterraggi in CAT II e in CAT III e decolli in bassa visibilità (LVTO).

1.10 *Criterio di classificazione degli aeromobili*: ai fini del presente regolamento i velivoli sono classificati in base alla velocità indicata sulla soglia di pista (V_{AT}), come riportato nella seguente tabella:

Categoria di velivolo	V_{AT} (kt)
A	<91
B	91-120
C	121-140
D	141-165
E	166-210

La (V_{AT}) per un aeromobile è uguale a:

- a) alla velocità di stallo (V_{SO}) moltiplicata per 1.3; o
- b) alla V_{SIG} moltiplicata per 1.23 nella configurazione di atterraggio alla massa massima di atterraggio certificata.

Se entrambe V_{SO} e V_{SIG} sono disponibili, deve essere usata per la classificazione la più alta V_{AT} risultante.

Art. 2

Operazioni in bassa visibilità per il trasporto commerciale

2.1 Gli operatori dell'aviazione commerciale (trasporto pubblico di passeggeri, merci e posta) che intendono effettuare operazioni in bassa visibilità su aeroporti italiani devono rispettare i requisiti tecnici ed operativi stabiliti dall'autorità aeronautica dello Stato di appartenenza per tali operazioni, se non in contrasto con quanto previsto nel presente Regolamento.

2.2 Per effettuare operazioni in CAT II o CAT III e decolli con RVR inferiori a 150 metri (per velivoli di Categoria A, B e C) o inferiori a 200 metri (per velivoli di Categoria D e E) l'operatore deve essere in possesso di approvazione rilasciata dallo Stato di appartenenza.

2.3 Per l'effettuazione di operazioni in bassa visibilità l'operatore deve rispettare le procedure predisposte e attivate per le operazioni aeroportuali in bassa visibilità (*Low Visibility Procedures – LVP*).

2.4 Sugli aeroporti non autorizzati allo svolgimento di operazioni in CAT II o CAT III, il decollo in bassa visibilità è consentito solo se sono state predisposte e attivate specifiche procedure aeroportuali di decollo in bassa visibilità.

2.5 I piloti devono possedere in corso di validità le abilitazioni strumentali e le qualificazioni per le operazioni in bassa visibilità che intendono effettuare.

2.6 L'operatore deve poter dimostrare, ad ogni controllo effettuato dal personale incaricato sull'aeroporto italiano sul quale si svolgono le operazioni, di essere in possesso dell'approvazione alla prevista operazione in bassa visibilità e della relativa abilitazione e/o qualificazione dell'equipaggio di condotta. Allo scopo devono essere disponibili a bordo dell'aeromobile la copia del certificato di operatore aereo o equivalente e delle attestazioni relative alle abilitazioni e qualificazioni dell'equipaggio.

2.7 Per ogni volo, deve essere sempre riportata nel piano di volo la minima RVR applicabile per le operazioni di avvicinamento/atterraggio e di decollo. Il valore deve essere riportato con le modalità descritte in AIP Italia ed è preso a riferimento nell'ambito dei controlli post-volo effettuati dall'ENAC.

Art. 3

Operazioni in bassa visibilità per il lavoro aereo e l'aviazione generale

3.1 Gli operatori di lavoro aereo e dell'aviazione generale e possono condurre operazioni di decollo, avvicinamento non di precisione / di precisione ed atterraggio su aeroporti italiani con RVR non inferiore a 550 metri per l'avvicinamento e l'atterraggio e con RVR non inferiore a 400 metri per il decollo a condizione che:

- a) l'aeromobile sia equipaggiato con impianti, apparati e strumenti di navigazione appropriati ed idonei al tipo di procedura secondo le regole del volo strumentale ed in stato di efficienza; l'idoneità dell'aeromobile deve essere attestata nel certificato di navigabilità ovvero nel manuale di volo o documento equipollente; e
- b) i membri dell'equipaggio di condotta posseggano l'abilitazione strumentale in corso di validità e abbiano la licenza di pilotaggio e le abilitazioni necessarie in esercizio;
- c) siano rispettati i requisiti e le procedure operative relative alle varie operazioni di volo, stabilite dall'autorità dello Stato dell'operatore, purché non in contrasto con i contenuti del presente Regolamento.

3.2 Le operazioni di decollo, avvicinamento di precisione ed atterraggio con valori di RVR inferiori a 550 metri per l'avvicinamento e l'atterraggio e a 400 metri per il decollo possono essere effettuate a condizione che:

a) l'operatore sia approvato/autorizzato dall'autorità aeronautica dello Stato di appartenenza per operazioni di CAT II o CAT III o LVTO quale applicabile;

b) siano rispettati i requisiti specifici stabiliti dall'autorità aeronautica dello Stato dell'operatore se non in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento, e le procedure predisposte e attivate per le operazioni aeroportuali in bassa visibilità (*Low Visibility Procedures – LVP*).

3.3 Sugli aeroporti non autorizzati allo svolgimento di operazioni in CAT II o CAT III, il decollo in bassa visibilità è consentito solo se sono state predisposte e attivate specifiche procedure aeroportuali di decollo in bassa visibilità.

3.4 I piloti devono possedere in corso di validità le abilitazioni strumentali e le qualificazioni per le operazioni in bassa visibilità che intendono effettuare.

3.5 L'operatore deve poter dimostrare, ad ogni controllo effettuato dal personale incaricato presso l'aeroporto italiano sul quale si svolgono le operazioni, di essere in possesso dell'approvazione/autorizzazione alla prevista operazione in bassa visibilità e della relativa abilitazione e/o qualificazione dell'equipaggio di condotta. Allo scopo devono essere disponibili a bordo dell'aeromobile la copia dell'attestazione rilasciata dall'autorità dello Stato di appartenenza e delle attestazioni relative alle abilitazioni e qualificazioni dell'equipaggio.

3.6 Per ogni volo, deve essere sempre riportata nel piano di volo la minima RVR applicabile per le operazioni di avvicinamento/atterraggio e di decollo. Il valore deve essere riportato con le modalità descritte in AIP Italia ed è preso a riferimento nell'ambito dei controlli post-volo effettuati dall'ENAC.

3.7 Per poter effettuare operazioni in bassa visibilità, gli operatori nazionali di lavoro aereo e dell'aviazione generale devono soddisfare i requisiti operativi dell'appropriato Regolamento ENAC.

Art. 4

Disposizioni Varie

4.1 In caso di attivazione di procedure di bassa visibilità il messaggio ATIS deve essere integrato con una frase che rammenti all'equipaggio che le operazioni in bassa visibilità sono consentite soltanto in presenza di appropriata autorizzazione operativa.

4.2 In caso di aeroporti non serviti da ATIS, o in caso di avaria ATIS ovvero per il periodo di tempo che intercorre tra l'attivazione di procedure in bassa visibilità e l'aggiornamento del messaggio ATIS, la suddetta comunicazione deve essere effettuata dal controllore sull'appropriata frequenza di comunicazione con l'aeromobile.

Art. 5

Decorrenza

5.1 Il presente regolamento decorre a partire dal 2 ottobre 2003.